

SENTENZA N. [REDACTED]

N. 55742/2003

N. REG. DEP.

sent. 8/11/06
6078/06



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 1.08.2003 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA
[REDACTED] *note e* [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo
studio degli avv.ti [REDACTED] che la rappresentano e
difendono, per procura a margine dell'atto di citazione-

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e
difende, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.-

CONVENUTO

Oggetto: nullità, inefficacia clausola verbale di separazione consensuale; rescissione
divisione; rendimento conto.

1/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio il sig. [REDACTED] esponendo che:

-in data 9.9.1979 si univa in matrimonio con l'ing. [REDACTED]

-in data 30.10.2001, nel corso di un procedimento promosso dal marito, sottoscriveva un verbale di separazione consensuale poi omologato dal Tribunale di Vigevano in data 9.11.2001;

-a seguito della notifica del ricorso per separazione giudiziale e dell'intervenuta *"conoscenza di una relazione stabile del marito con una dipendente e di altre relazioni nelle quali il marito aveva invischiato la figlia"*, era caduta in un forte stato depressivo che le aveva impedito di comprendere le implicazioni, di carattere economico, con particolare riferimento ai rapporti con il coniuge;

-il marito, consapevolmente approfittando della sua predetta incapacità, la portava a sottoscrivere il verbale di separazione consensuale nel quale era contenuta una clausola con cui l'attrice rinunciava a rivendicare i suoi diritti sulla comunione dei beni ed in particolare alla proprietà del 50% della quota del marito nel capitale della [REDACTED] pur non conoscendo la reale entità del patrimonio comune;

-la predetta clausola doveva ritenersi nulla e comunque invalida ed inoltre non accompagnata da una reciproca rinuncia del marito;

-ricorrevano comunque i presupposti per una rescissione per lesione della divisione così operata, ai sensi degli artt. 763 e 764 c.c. richiamati dall'art. 1116 c.c. ed, in ogni caso, la somma, indicata nel verbale di separazione, come compensativa della predetta "rinuncia" non era minimamente proporzionata al patrimonio accumulato dal marito in corso di matrimonio;

-risultava dunque necessario un rendiconto da parte del marito in ordine alla gestione del patrimonio comune, anche avuto riguardo a dismissioni patrimoniali, successive alla separazione, comunque illegittime perché precedenti la divisione richiesta con l'atto introduttivo del giudizio.

Ciò premesso, e dopo aver evidenziato di aver già proposto un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione personale ove aveva, tra l'altro, richiesto anche la

rescissione della divisione per lesione oltre il quarto (giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Milano), chiedeva di condannare l'ing. [REDACTED] a restituire tutti i beni e/o i frutti che risulteranno essere stati di proprietà comune alla data della separazione, o in difetto, al risarcimento dei danni subiti dalla moglie, una volta accertata la nullità e/o l'inefficacia della clausola n. 5 del verbale di separazione consensuale e comunque la sua annullabilità ex art. 1425-1427 c.c.; in subordine, nell'ipotesi di validità della predetta clausola, dichiarare la rescissione della divisione intervenuta per essere stata l'attrice lesa oltre il quarto e, in ogni caso, condannare il convenuto a rendere il conto della gestione del patrimonio comune fino allo scioglimento della comunione nonché al versamento all'attrice di una quota pari alla metà dei frutti maturati nel corso degli anni.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Vigevano, atteso che il convenuto era residente in [REDACTED] e inoltre le condizioni di separazione consensuale erano state omologate sempre dal Tribunale di Vigevano, mentre l'accordo era stato stipulato in [REDACTED] ed i pagamenti in esecuzione da effettuarsi presso la residenza dell'attrice, sempre in [REDACTED].

Nel merito, rilevava l'infondatezza di tutte le domande attoree, atteso che, da un lato, le parti avevano già regolato tutti i loro rapporti economici con le disposizioni della separazione e non erano sopravvenuti fatti nuovi modificativi della situazione di fatto, dall'altro, non erano state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda di nullità o annullamento delle condizioni di separazione. Quanto poi alla domanda di rescissione di lesione oltre il quarto, l'attrice non aveva dedotto gli elementi di fatto a fondamento di tale domanda, certamente inammissibile con riguardo ad una divisione avvenuta mediante omologazione giudiziale di un progetto redatto in base ad accordi transattivi tra le parti.

Concessi i termini di cui all'art. 183 V co. c.p.c. e 184 c.p.c. il Giudice, con ordinanza in data 23.02.05, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza in data 22.02.06 le parti precisavano le rispettive conclusioni e,

dopo aver assegnato alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attrice sono infondate e non meritano pertanto accoglimento.

In via preliminare si deve rilevare che il convenuto, in sede di conclusioni, non ha riproposto l'eccezione d'incompetenza per territorio che, dunque, deve ritenersi abbandonata.

Assume l'attrice la nullità o comunque l'invalidità della clausola n. 5 del verbale di separazione consensuale omologato, sulla base di una pretesa incapacità della stessa attrice a comprendere le implicazioni, di carattere economico, dell'accordo che stava sottoscrivendo. Incapacità che sarebbe scaturita dal profondo stato di depressione in cui era incorsa a seguito della notifica del ricorso per separazione.

La predetta clausola n. 5) prevedeva che: *“ la sig.ra [redacted] ..rinuncia a rivendicare tutti i i diritti nascenti e/o comunque connessi al regime di comunione dei beni tra i coniugi ed in particolare sin d'ora rinuncia a rivendicare la proprietà del 50% della quota del valore nominale di £. [redacted] pari al 59,144% del capitale sociale della [redacted] ..di cui è titolare il sig. [redacted] ..ed in ogni caso sin d'ora rinuncia a rivendicare la qualità di socio della [redacted] e a tutti i diritti ad essa inerenti, ivi compresi, in via esemplificativa, ma non esaustiva, il percepimento di utili, l'esercizio del diritto di voto, nonché a tutti i diritti e/o pretese comunque connessi alla partecipazione sociale ed alla società in genere...”*. La clausola n. 6) peraltro stabiliva che: *“ a fronte della rinuncia di cui al precedente punto 5) e tacitazione di ogni diritto e/o pretesa della signora [redacted] anche e comunque inerente alla società [redacted] il sig. [redacted] si impegna a corrispondere alla signora [redacted] la somma di [redacted] con le seguenti modalità.....”*.

Ora l'attrice non specifica la ragione dell'invalidità della suddetta clausola, limitandosi ad asserire un presunto suo stato d'incapacità al momento della sottoscrizione del verbale delle condizioni di separazione, poi omologate. Tuttavia di tale incapacità non fornisce né deduce la benchè minima prova, atteso che anche le richieste istruttorie formulate in sede di memoria ex art. 184 c.p.c. e ribadite in sede di conclusioni, non sono dirette a tale scopo ma, semmai, ad evidenziare uno stato di ignoranza della stessa attrice sulle

reali condizioni economiche del proprio marito. Peraltro, è ciò appare rilevante sul piano delle modalità di determinazione delle predette condizioni, dalla notifica del ricorso per separazione sono trascorsi più di tre mesi prima dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale ed il verbale di separazione è stato sottoscritto solo nella seconda udienza del 30.10.01. Ne deriva che l'attrice, persona certamente non sprovveduta (di professione insegnante ed in possesso di una seconda laurea), ben avrebbe potuto consultarsi con i propri familiari ovvero rivolgersi anche ad un legale per meglio valutare i profili economici della vicenda. Si deve poi rimarcare la circostanza che l'attrice non deduce neppure il vizio di volontà alla base dell'invalidità della suddetta clausola, limitandosi, in sede di conclusioni, a richiamare genericamente le norme di cui agli artt. 1425-1427 c.c..

Peraltro, non è nemmeno corretta l'affermazione di parte attrice, secondo cui la rinuncia sarebbe stata unilaterale, poiché proprio dalla lettura della clausola n. 6) del suddetto verbale si evince che, a fronte della predetta rinuncia, l'attrice ha ottenuto un corrispettivo, certamente non esiguo.

Venendo ora all'esame della domanda subordinata, formulata dall'attrice, di rescissione della divisione intervenuta per lesione oltre il quarto (*"In subordine.....dichiarare la rescissione della divisione intervenuta, per essere stata l'attrice lesa oltre il quarto, con ogni provvedimento conseguenziale"*), occorre rilevare che, ancora, l'attrice non ha fornito né ha dedotto alcuna prova per dimostrare, da un lato, l'entità ed il valore del patrimonio comune (le richieste istruttorie di esibizione e di CTU appaiono infatti generiche e soprattutto esplorative), dall'altro, l'entità della quota di patrimonio assegnata, allo scopo appunto di valutare, mediante un giudizio comparativo quantitativo, l'eventuale sussistenza della lesione.

Devesi, in ogni caso, rilevare che l'azione di rescissione per lesione non può essere esercitata con riguardo alle condizioni di separazione consensuale omologata, quando le stesse contengano, come nella specie, accordi transattivi di tipo divisionale (Cass. n. 3255/1976).

Infine, l'attrice ha formulato una domanda di rendiconto della gestione del patrimonio comune ma non ha in alcun modo dimostrato che il predetto patrimonio, del tutto indeterminato, sia stato effettivamente gestito in modo esclusivo, durante il rapporto

matrimoniale, dal convenuto ad insaputa della moglie. Gli unici capitoli di prova dedotti sul punto (nn. 2-3-4) risultano del tutto generici ed implicanti in parte valutazioni, di guisa che risultano completamente inammissibili.

In sostanza la predetta domanda, così come formulata in modo del tutto generico, senza alcun riferimento specifico ad un'attività o ad operazioni determinate, risulta infondata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) respinge tutte le domande dell'attrice perché infondate;
- 2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro [redacted], di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 19.6.2006

Il Giudice

Valter Colombo

